

TI_GERICHTE 80.2003.61 vom 10. Januar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2003.61

FR: TI_GERICHTE 80.2003.61 du 10 janvier 2003

IT: TI_GERICHTE 80.2003.61 del 10 gennaio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publiziert) 80.2003.61 Tessin Camera di diritto tributario 09.03.2010 (publié) 80.2003.61 Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2003.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2003.61 80.2003.68 Lugano 19 dicembre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 14 maggio 2003 in materia di: revisione imposta comunale 2001 presentato da: _____ _RICO0 ritenuto in fatto ed in diritto - che con sentenza del 10 gennaio 2003 la CDT dichiarava irricevibile per difetto di competenza la domanda di revisione dell'imposta comunale 2001 presentata dai coniugi _____ alla Camera di diritto tributario; - che gli atti del procedimento venivano pertanto retrocessi per competenza al Municipio di _____; - che il 20 marzo 2003 i coniugi _____ si confermavano nella domanda di revisione trasmessa per competenza da questa Camera al Municipio; - che il 15 aprile 2003 il Municipio di _____ la respingeva, non essendo ravvisabile nella stessa nessuno dei motivi di revisione previsti dall'art. 232 cpv. 1 LT; - che con ricorso del 14 maggio 2003 _____ contesta la suddetta decisione, contestando innanzi tutto in ordine la legittimazione del Municipio a stare in lite e nel merito contestando le considerazioni esposte in precedenti giudizi e di cui si dirà in seguito, per quanto necessario; - che il Municipio di _____ con osservazioni del 21 maggio 2003 propone di respingere il ricorso; - che con scritto pervenuto a questa Camera il 3 giugno 2003 _____ ha retrocesso le osservazioni del Municipio di _____ del 21 maggio 2003, accusando di malafede l'Autorità comunale; - che il Municipio di _____ ha rinunciato a esprimersi in merito, ritenendo inconferente lo scritto giunto il 3 giugno 2003; - che la legittimazione del Municipio a decidere l'istanza di revisione deriva dalla legge tributaria stessa, segnatamente dall'art. 299 LT, per il quale "contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dalla notifica"; - che il Municipio è quindi competente anche a decidere le domande di revisione che riguardano sue decisioni passate in giudicato, applicando, in virtù del rimando contenuto nell'art. 275 LT, le norme della Legge tributaria che disciplinano l'istituto della revisione; - che, nel merito, l'istituto della revisione è retto dall'art. 232 LT; - che, secondo il capoverso 1 di tale norma, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d'ufficio se, tra l'altro: a) vengono scoperti fatti rilevanti

o mezzi di prova decisivi; b) l' autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura; c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza; - che questa Camera non può che confermare la decisione municipale impugnata: nel suo ricorso il ricorrente non indica né tanto meno prova l' esistenza di uno dei motivi di revisione sopra elencati, limitandosi invece a considerazioni di merito già note ed esaminate in precedenti istanze; - che, in altre parole, la riproposta di argomenti già sollevati dissentendo dalle argomentazioni sviluppate in precedenti decisioni passate in giudicato è manifestamente inidonea a sostanziare una domanda di revisione; - che pertanto il ricorso deve essere respinto con il seguito di tasse e spese. Per questi motivi, visto per le spese l' art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 150.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.- per un totale di fr. 230.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d' appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.